



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 16-03-2015

**OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI.**

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 18:00, nella Residenza Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

MUNARI EMANUELE	SINDACO	Presente
FRANCO MASSIMO	VICESINDACO	Presente
MOSELE MARIA	ASSESSORE	Presente

Assume la presidenza il sig. MUNARI EMANUELE in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario sig. EMANUELE DOTT. GAETANO. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs.150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (sanzione);

RILEVATO che l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le "amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

Ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute e che lo stesso può essere individuato nel Segretario Comunale;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni nella persona del Segretario Comunale, attribuendo pertanto allo stesso la relativa competenza.

2) Di stabilire:

a) che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni)

b) che resta la competenza del Responsabile del Settore presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale

3) Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web comunale;

4) Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Responsabili di Settore;

5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Il Responsabile del Servizio esprime il seguente parere in merito alla **regolarità tecnica**:

Favorevole.

Gallio, 12-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUNARDI RAG. RINALDO

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNARI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici, con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

Gallio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

ESECUTIVITA'

Decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione, senza reclami od opposizioni, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Gallio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO